



Aggiornamento
Professionale
Settimanale

quaderno

settimanale

Focus settimanale:

- Nuove specifiche tecniche per la fattura elettronica
- Gli adempimenti degli intermediari nelle locazioni brevi
- La deducibilità del compenso amministratori nella Srl unipersonale e la questione della deducibilità del costo del lavoro
- Circolare n. 25/2020 spiega il decreto “rilancio – terza parte
- Gli interpelli dell’Agenzia delle Entrate del mese di settembre – prima parte

Indice:

Flash di stampa



4

L'Agenzia interpreta



8

Il Giudice ha sentenziato



..... 11

In breve..... 12

Nuove specifiche tecniche per la fattura elettronica..... 12

Gli adempimenti degli intermediari nelle locazioni brevi..... 16

L'Approfondimento – 1 18

La deducibilità del compenso amministratori nella Srl unipersonale e la questione della deducibilità del costo del lavoro..... 18

L'Approfondimento – 2 27

Circolare n. 25/2020 spiega il decreto “rilancio” – terza parte 27

L'Approfondimento – 3 37

Gli interpelli dell'Agenzia dell'Entrate del mese di settembre – prima parte 37

L'angolo Informatico 42

I sistemi operativi..... 42

Le prossime scadenze



..... 46

*Bissacco Barbara
Burzacchi Francesco
Cannatà Giuseppe
Capodicasa
Francesco
Costa Francesco*

Comitato scientifico:

*Costa Gianfranco
De Stefani Alberto
La Torre Giampiero
Lupi Flavio
Marcolla Alessandro
Moro Nicola*

*Tatone Alessandro
Trevisan Michele
Ziantoni Daniele
Ugo Oscar*

Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Associazione SERCONTEL sono soggetti a copyright.

Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Associazione SERCONTEL è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

SerConTel
.it

Associazione Ser.Con.Tel. - Viale San Concordio, 738 - 55100 Lucca (LU) - C.F. e P.IVA 02372220463
web: www.sercontel.it mail: info@sercontel.it

Flash di stampa



Società di comodo	IL SOLE 24 ORE 28.9.2020	Con la prossima Legge di Bilancio si riaprirà l'argomento delle società di comodo. Tra le novità ci potrebbe essere l'introduzione di una norma destinata a congelare per il 2020 le penalizzazioni per le società che il fisco considera "non operative" così da tenere conto dell'impatto dell'emergenza Covid-19 sull'economia.
Cancellazione d'ufficio società inattive	IL SOLE 24 ORE 28.9.2020	L'art. 40 D.L. 76/2020 prevede disposizioni per la cancellazione dal Registro delle Imprese e dall'Albo degli enti cooperativi delle società inattive secondo le procedure di cui al DPR 247/2004 per le imprese individuali e le società di persone e di cui all'art. 2490 c.c. per le società di capitali. Nello specifico per le società di capitali è disposta la cancellazione d'ufficio alternativamente nel caso di: omesso deposito dei bilanci di esercizio per 5 anni consecutivi; mancato compimento di atti di gestione.
Ascensore per disabili	IL SOLE 24 ORE 29.9.2020	Sono esclusi i nuovi ascensori da costruire negli edifici esistenti (art. 121 c. 2 del D.L. 34/2020). Questo è dovuto al mancato richiamo tra gli interventi ammessi delle opere descritte alla lett. e) finalizzate alla eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto ascensori e montacarichi.
Opzione per cessione o sconto in fattura della detrazione	IL SOLE 24 ORE 29.9.2020	In alternativa all'utilizzo diretto delle detrazioni Irpef spettanti per interventi edilizi, in relazione alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021 i beneficiari possono optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito. È necessario inviare in aggiunta all'acquisizione dell'asseverazione e del visto di conformità una specifica comunicazione in via telematica il cui modello e le modalità sono definite nel provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 283847/2020

Dichiarazioni verbali durante le verifiche fiscali	IL SOLE 24 ORE 29.9.2020	La Direzione centrale dell'Agencia delle Entrate ha chiarito che le dichiarazioni del rappresentante legale o dell'imprenditore ai funzionari del Fisco nel corso di una verifica fiscale sono sufficienti a legittimare una rettifica. Ciò non può bastare se le dichiarazioni sono fornite da soci non amministratori.
Cessione di fabbricati da demolire e plusvalenza	IL SOLE 24 ORE 29.9.2020	La Cassazione ha spinto l'Agencia delle Entrate a chiedere la dichiarazione di cessazione della materia del contendere per numerose cause che trattano la cessione di fabbricati da demolire.
Ristrutturazione di un'immobile in rovina con il Decreto Semplificazioni	IL SOLE 24 ORE 30.9.2020	Il Consiglio di Stato con l'ordinanza 4766/2020 ha impedito che un Comune delle Cinque Terre demolisse un rudere che il proprietario voleva ristrutturare. Prima dell'entrata in vigore del D.L. 76/2020, si considerava nuova costruzione, soggetta a permessi di costruire e pareri della Sovrintendenza se in zona vincolata ogni intervento volto a ripristinare manufatti crollati con muri di pochi metri e privi di tetto.
Imposta di bollo per noleggio a lungo termine	IL SOLE 24 ORE 30.9.2020	È stato firmato il decreto ministeriale da parte del Ministero dell'Economia di concerto con quello delle Infrastrutture che prevede modifiche alla disciplina dell'imposta di bollo sui veicoli in noleggio a lungo termine. È stato previsto che i noleggiatori comunichino al sistema informativo del PRA, entro 10 giorni dalla stipula di ogni contratto di noleggio che abbia effetto dal 1.10.2020 i dati sia dei proprietari sia degli utilizzatori la residenza di questi ultimi la tipologia e la targa del veicolo nonché i dati identificativi del contratto di noleggio. Per i contratti con effetto dal 1.1 al 30.9.2020 invece i dati dovranno essere comunicati entro il 10.10.2020.
Proroga Naspi e DisColl	IL SOLE 24 ORE 30.9.2020	Con la Circolare n. 111/2020 l'INPS ha fornito chiarimenti sulla proroga di almeno due mesi delle indennità Naspi e DisColl prevista dal D.L. 104/2020 il cui periodo di

		<p>fruizione sia terminato tra maggio e giugno a condizione che il beneficiario non sia anche destinatario di alcuna delle indennità Covid.</p>
<p>Responsabilità acquisto credito imposta 110%</p>	<p>ITALIA OGGI 1.10.2020</p>	<p>Il Ministro dell'Economia in risposta ad una interrogazione parlamentare del 30.9 ha affermato che risponde solo dell'utilizzo corretto e non anche della sussistenza dei requisiti in capo al cedente l'impresa che acquista il credito d'imposta derivante dal superbonus 110%.</p>
<p>Compilazione del quadro RW entro il 30.11.2020</p>	<p>IL SOLE 24 ORE 1.10.2020</p>	<p>Entro il 30.11.2020 persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali residenti in Italia e che detengono investimenti all'estero o attività estere di natura finanziaria passibili di produrre redditi imponibili in Italia sono chiamati a compilare come ogni anno il quadro RW della dichiarazione dei redditi ai fini del monitoraggio fiscale e ai fini dell'imposta sul valore degli immobili all'estero (Ivie) e dell'imposta sul valore dei prodotti finanziari (Ivafe). Le criptovalute devono essere indicate nel quadro Rw in ragione della loro assimilazione a valute estere.</p>
<p>Richiesta SPID senza operatore</p>	<p>IL SOLE 24 ORE 1.10.2020</p>	<p>Il Garante della Privacy ha ritenuto legittima la nuova procedura di richiesta dello Spid ossia una procedura da remoto senza la presenza di un operatore e del richiedente. È possibile la registrazione di una sessione audio-video durante la quale il richiedente conferma alcuni dati e mostra i documenti di riconoscimento e in seguito l'operatore visiona facendo le verifiche necessarie.</p>
<p>Superbonus 110%</p>	<p>ITALIA OGGI 2.10.2020</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate entro il 15.10.2020 renderà operativa la piattaforma su cui transiteranno le comunicazioni e le informazioni sulla cedibilità dei crediti d'imposta legati agli interventi di ristrutturazione edilizia.</p>
<p>Comunicazione cessione bonus locazioni</p>	<p>ITALIA OGGI 2.10.2020</p>	<p>Con l'ampliamento del bonus locazioni anche per la mensilità di giugno introdotto dal Decreto Agosto, l'Agenzia delle Entrate</p>

dovrà modificare o predisporre un nuovo modello per la comunicazione della cessione dei crediti d'imposta riconosciuti per fronteggiare l'emergenza Covid-19 e consentirne la liquidazione.

**Modifiche Decreto
Agosto**

ITALIA OGGI
3.10.2020

IL SOLE 24 ORE
4.10.2020

Tra le modifiche effettuate al Decreto Agosto segnaliamo:

- Proroga dei versamenti con la maggiorazione dello 0,8% a patto che il saldo delle imposte sia effettuato entro il 30.10.2020.
 - L'ampliamento del credito d'imposta per l'affitto d'azienda dal 30% al 50% delle strutture turistico ricettive e con un tempo maggiore fino al 31.12.2020
-

L'Agenzia interpreta



Chiarimenti
Superbonus 110%

RISOLUZIONE
N. 60/E
DEL 28.9.2020

L'Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni in tema di Superbonus 110%:

- viene ribadito che il limite di spesa si calcola sommando i limiti dei singoli interventi; inoltre viene precisato che nell'ipotesi di interventi trainati volti al risparmio energetico realizzati sulle singole unità immobiliari il Superbonus spetta per le spese sostenute per interventi realizzati su un massimo di due unità immobiliari, il superbonus spetta per le spese sostenute per interventi realizzati su un massimo di due unità immobiliari;
- Sulle spese sostenute per gli interventi realizzati sulle parti comuni del condominio è possibile fruire del 110% indipendentemente dal numero delle unità immobiliari possedute all'interno del condominio;
- in tema di fotovoltaico viene precisato che il limite di spesa di 48.000 euro deve essere distintamente riferito agli interventi di installazione degli impianti solari fotovoltaici e dei sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti.
- Infine sulla questione del limite di spesa per il rifacimento delle finestre il limite massimo di detrazione è fissato a 60.000 euro per immobile.

Calo fatturato per
bonus affitti e
riorganizzazione
aziendale

INTERPELLO
N. 402
DEL 24.9.2020

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che in caso di operazioni di riorganizzazione aziendale per il calcolo della riduzione del fatturato quale condizione necessaria per fruire del credito d'imposta per le locazioni si devono considerare i valori riferibili all'azienda oggetto del trasferimento.

<p>Bonus facciate e ristrutturazioni sulle pareti dell'edificio</p>	<p>INTERPELLO N. 415 DEL 28.9.2020</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il condominio che ha approvato interventi sulle due pareti laterali e su quella posteriore dell'edificio può fruire del bonus facciate per le sole pareti laterali che sono visibili dalla strada mentre può beneficiare del bonus ristrutturazioni per la parete posteriore invisibile dalla strada.</p>
<p>Redditi per attività di medico sostituto</p>	<p>INTERPELLO N. 414 DEL 25.9.2020</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i redditi percepiti per l'attività di medico sostituto di continuità assistenziale, con incarico a tempo determinato, provvisorio e di sostituzione sono assoggettati a tassazione quali redditi da lavoro autonomo (art. 53 Tuir).</p>
<p>E-commerce certificazione fiscale con corrispettivi telematici</p>	<p>INTERPELLO N. 417 DEL 28.9.2020</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate ha affermato che è possibile scegliere di certificare fiscalmente con corrispettivi telematici anche le vendite da commercio elettronico indiretto effettuate tramite app o sito internet e con consegna materiale dei beni.</p>
<p>Certificazione vendite online o virtuali</p>	<p>INTERPELLO N. 416 DEL 28.9.2020</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate ha ricordato che i servizi di vendite delivery non sono soggetti all'emissione di fattura, né di certificazione mediante scontrino o ricevuta fiscale (anche telematica) salva la facoltà di adempiervi. Quindi in casi si scelga di memorizzare e trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi giornalieri di tali operazioni è possibile installare un autonomo server RT a cui collegare il punto cassa, sempre che i beni siano prodotti in locali non aperti al pubblico.</p>
<p>Bonus facciate</p>	<p>INTERPELLO N. 418 DEL 29.9.2020</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate ha precisato che possono fruire del bonus facciate gli interventi sulle facciate interne dell'edificio ma solo se sono visibili dalla strada o da suolo pubblico</p>
<p>Obbligo tracciabilità delle spese detraibili</p>	<p>INTERPELLO N. 431 DEL 2.10.2020</p>	<p>È obbligatoria la tracciabilità delle spese mediche private, scuola, università e attività sportive ai fini della detraibilità Irpef non introduce vincoli ulteriori</p>

pertanto l'onere si considera sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa indipendentemente dal familiare che materialmente esegue il pagamento.

Il Giudice ha sentenziato



Sanzioni per omessi versamenti se non si è interrotta l'attività	CASSAZIONE ORDINANZA N. 20389/2020	La Cassazione afferma che l'esclusione delle sanzioni per gli omessi versamenti è possibile solo in presenza di circostanze anormale ed imprevedibili e se il contribuente dimostri di aver interrotto la propria attività.
Malattia trasformabile in ferie	CASSAZIONE SENTENZA N. 19062 DEL 14.9.2020	La Cassazione ha affermato che il lavoratore assente per malattia ha la facoltà di chiedere la fruizione delle ferie maturate e non godute, allo scopo di sospendere il decorso del periodo di comporta
Agevolazioni IMU per coniugi con residenza in Comuni diversi	CASSAZIONE SENTENZA N. 20130/2020	La Cassazione ha stabilito che non potrà beneficiare dell'agevolazione in materia di IMU nel caso in cui i coniugi hanno stabilito la residenza anagrafica e la dimora abituale in due abitazioni che insistono su due comuni diversi perché nessun fabbricato può essere considerato abitazione principale.
Detrazione installazione antifurto	CASSAZIONE ORDINANZA N. 20786/2020	La Cassazione ha affermato che le spese sostenute per l'installazione dell'antifurto possono essere detratte dal contribuente anche quando il bonifico contiene solo la causale e non anche la descrizione degli interventi.
Valutazione antieconomicità relativa ad un costo indeducibile	CASSAZIONE SENTENZA N. 20859/2020	La Cassazione sostiene che la valutazione di antieconomicità relativa ad un costo ritenuto indeducibile dall'amministrazione finanziaria in quanto troppo elevato deve considerare l'intera operazione cui è riferito.
Compensazione dei canoni non pagati con il deposito cauzionale	CASSAZIONE ORDINANZA N. 20975/2020	La Corte di Cassazione ritiene lecita la rinuncia pattizia alla restituzione del deposito cauzionale a fronte di canoni non pagati. Si fa riferimento alla comune abitudine dell'inquilino di non pagare gli ultimi canoni, contando esattamente sul deposito cauzionale.

In breve

Nuove specifiche tecniche per la fattura elettronica

di Francesco Costa

L'Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 99922/2020 del 28.02.2020 ha approvato le nuove specifiche tecniche 1.6.1 per la fatturazione elettronica tali nuove specifiche decorrono in via facoltativa dal 1 ottobre 2020 al 31.12.2020 e saranno obbligatorie dal 1 gennaio 2021.

In questo periodo transitorio il Sistema d'Interscambio accetterà fatture elettroniche, note di variazione ed autofatture predisposte sia con il nuovo schema e sia con quello attualmente utilizzato (cioè lo schema 1.5).

Che novità vengono introdotte con queste nuove specifiche tecniche?

Partiamo con il dire innanzitutto che tali specifiche introdotte dovrebbero andare ad agevolare l'Agenzia delle Entrate nel suo percorso di proporre al contribuente dal 2021 la bozza dei registri IVA, delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale.

Andiamo quindi ora ad elencare nella tabella che segue i nuovi "Tipo documento" introdotti da tale provvedimento.

Tipo di documento	Descrizione
TD16	Integrazione fattura reverse charge interno (integrazioni inviate opzionalmente allo Sdl dal destinatario di una fattura ad inversione contabile limitatamente ai casi di reverse charge interno)
TD17	Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero
TD18	Integrazione per acquisto di beni intracomunitari.
TD19	Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17, c. 2 D.P.R. 633/1972
TD21	Autofattura per splafonamento
TD22	Estrazione beni da Deposito Iva
TD23	Estrazione beni da Deposito Iva con versamento dell'Iva
TD24	Fattura differita di cui all'art. 21, c. 4, lett. a) (per le fatture differite collegate ai DDT per i beni e idonea documentazione di prova dell'effettuazione per le prestazioni di servizi)
TD25	Fattura differita di cui all'art. 21 c. 4, 3° periodo, lett. b) (per le

	operazioni triangolari cosiddette interne)
TD26	Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (operazioni di cui all'art. 36 D.P.R. 633/1972)
TD27	Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

Elenchiamo qui sotto come cambia il "Tipo Natura" per le fatture elettroniche dal 1 gennaio 2021.

Tipo Natura	Descrizione
N1	Operazioni escluse art. 15 D.P.R. 633/1972 (interessi di mora, anticipazioni in nome e per conto della controparte, penalità, beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono, ecc.)
N2.1	Operazioni fuori campo articoli da 7 a 7-septies D.P.R. 633/1972 (es. servizi generici resi a soggetto extra-UE)
N2.2	<ul style="list-style-type: none"> - Operazioni fuori campo art. 1 D.P.R. 633/1972 - Operazioni fuori campo art. 2 D.P.R. 633/1972 - Operazioni fuori campo art. 13, c. 3, lett. c) D.P.R. 633/1972 (es. in parte fuori campo IVA per le cessioni di autovetture aziendali usate) - Operazioni fuori campo art. 26-bis L. 196/1997 (interinali) - Operazioni dei soggetti minimi/forfettari - Operazioni con Iva non esposta in fattura art. 74 c. 1 (es. acquisto quotidiani, giornali ex art. 74 c. 1, lett. c) D.P.R. 633/1972 o schede telefoniche prepagate o i generi di monopolio - Prestazioni di servizi non soggette per carenza del requisito di territorialità come ad es. art. 7-ter D.P.R. 633/1972 e art. 7-quater c. 1, lett. a) e c) D.P.R. 633/1972
N3.1	Operazioni non imponibili art. 8 c. 1, lett. a) e b) D.P.R. 633/1972 (esportazioni)
N3.2	Operazioni non imponibili art. 41 e 42 D.L. 331/1993 (cessioni intra-UE di beni)
N3.3	Cessioni verso San Marino
N3.4	Operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione

N3.5	Operazioni non imponibili art. 8 c. 1, lett. c) D.P.R. 633/1972 (verso esportatori abituali)
N3.6	Altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
N4	- Operazioni esenti art. 10. D.P.R. 633/1972 (es. Prestazioni sanitarie) - Acquisti di beni intracomunitari (art. 42 D.L. 331/1993)
N5	Operazioni soggette al regime del margine (fattura emessa ai sensi dell'art. 36 D.L. 41/1995) e se sono esportazioni altrimenti il codice è N3 Fatture emesse dalle agenzie di viaggio e turismo (art. 74-ter D.P.R. 633/1972) Operazioni con IVA non esposta in fattura (es. fattura emessa ai sensi dell'art. 74 c. 1 lett. c) – cessione di giornali quotidiani – Iva assolta dall'editore: circ. Ag. Entrate n. 1/E/2017 par. 1)
N6.1	Cessione di rottami e altri materiali di recupero
N6.2	Cessione di oro e argento puro
N6.3	Prestazioni di subappalto nel settore edile
N6.4	Cessione di fabbricati
N6.5	Cessione di telefoni cellulari
N6.6	Cessione di prodotti elettronici
N6.7	Prestazioni rese nel comparto edile e settori connessi
N6.8	Operazioni effettuate nel settore energetico
N6.9	Altri casi: - Acquisti intra-UE di beni e servizi - Prestazioni di servizi generiche ricevute da soggetti extra-UE
N7	Prestazioni di servizi di telecomunicazioni, di tele-radiodiffusione ed elettronici (utilizzo del Moss). Art. 40, cc. 3 e 4 art. 41 D.L. 331/1993 (cessioni intra-UE a distanza di beni a privati oltre soglia)

Infine elenchiamo qui sotto i nuovi “Tipo ritenuta” introdotti.

Tipo di ritenuta	Descrizione
RT03	Contributo INPS
RT04	Contributo Enasarco
RT05	Contributo ENPAM
RT06	Altro contributo previdenziale

Si conclude tale articolo evidenziando la problematica che potrebbe sorgere in questo periodo transitorio di utilizzo delle vecchie e nuove specifiche tecniche di fatturazione elettronica in quanto potrebbero verificarsi degli errori nella leggibilità del documento da parte di alcuni software che magari non hanno ancora adottato le nuove specifiche e che ricevano fatture che invece hanno già al suo interno le nuove specifiche tecniche 1.6.1.

Ci si augura quindi che avvenga da parte di tutte le software il prima possibile l'aggiornamento a queste nuove specifiche introdotte dall'Agenzia delle Entrate.

Gli adempimenti degli intermediari nelle locazioni brevi

di Alberto De Stefani

Le modalità di tassazione dei canoni relativi alle locazioni brevi sono regolamentate dall'articolo 4 del DL. 50/2017.

Con il termine "locazione breve" si usa definire quei contratti di locazione relativi a beni immobili abitativi stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa e non superiori a 30 giorni. Per gli stessi inoltre, se non formati mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, non vige l'obbligo della registrazione.

Nel caso in cui un intermediario venga coinvolto durante la conclusione del contratto o anche solo nella fase della riscossione del canone, sullo stesso ricadono oneri di carattere fiscale.

L'articolo 4, commi da 4 a 5-ter del DL. 50/2017 sopra richiamato, prevede che l'intermediario, se partecipa alla stipula del contratto, deve comunicare i dati indicati nel Provvedimento del Direttore dell'Agenzia dell'Entrate n. 132395 del 12 luglio 2017 entro il 30.06 dell'anno successivo.

Diversamente, se l'intermediario si occupa solo della riscossione/pagamento del canone di locazione, deve applicare una ritenuta del 21% (certificata e indicata nel modello 770) e conservare i dati del pagamento.

Con la circolare 24/E/2017, l'Agenzia delle Entrate ha specificato che, con riguardo alla ritenuta e nel caso in cui il pagamento avvenga con assegno bancario intestato al locatore, l'intermediario non deve applicare la ritenuta in quanto non dispone delle risorse finanziarie su cui poterla applicare.

Se invece il pagamento avviene con carta di credito, debito o una prepagata, né gli intermediari autorizzati (Poste Italiane, banche) né le società che gestiscono servizi di pagamento digitale (Paypal) possono applicare la ritenuta. Essa verrà operata dall'intermediario di riferimento.

Infine, anche nel caso in cui l'intermediario deleghi un terzo a incassare il canone per poi accreditare l'importo al locatore, la ritenuta deve essere applicata. Sarà poi il delegante a versare e certificare la ritenuta.

È soggetto a ritenuta l'importo del canone o corrispettivo lordo indicato nel contratto di locazione breve. Eventuali penali, caparre o depositi cauzionali, trattandosi di somme di denaro che non hanno la natura di corrispettivo, sono invece esenti.

Le ritenute operate (oltre i dati raccolti) devono essere comunicate, versate e certificate da tutti gli intermediari, anche quelli fiscalmente non residenti. Su questo è intervenuta

l'Agenzia con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 132395 del 12 luglio 2017, nel quale viene specificato che gli intermediari non residenti ma che dispongono di una stabile organizzazione in Italia, ai sensi dell'articolo 162 Tuir, devono assolvere agli obblighi di comunicazione attraverso la stabile organizzazione.

Diversamente, se privi cioè di stabile organizzazione in Italia, devono individuare un rappresentante fiscale, che in qualità di responsabile d'imposta e disciplinato dall'articolo 23 D.P.R. 600/1973, deve richiedere, se sprovvisti, il codice fiscale per i soggetti rappresentati.

Come noto poi, la ritenuta deve essere versata dall'intermediario entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stata operata, attraverso il codice tributo 1919.

In base all'applicazione della cedolare secca da parte del locatore, la ritenuta può essere considerata a titolo d'imposta o a titolo d'acconto. Nel primo caso è stata esercitata l'opzione per la cedolare secca mentre nel secondo caso dove quindi l'opzione per la cedolare secca non è stata esercitata, la ritenuta è considerata a titolo d'acconto.

Infine, il DL. 34/2020, con l'articolo 13-quater, comma 1, ha esteso la responsabilità solidale per l'effettuazione e il versamento delle ritenute sui canoni derivanti dai contratti di locazione breve ai soggetti residenti nel territorio dello Stato che appartengono al medesimo gruppo societario dell'intermediario chiamato ad intervenire nel pagamento del canone di locazione.

L'Approfondimento – 1

La deducibilità del compenso amministratori nella Srl unipersonale e la questione della deducibilità del costo del lavoro

di *Alessandro Marcolla*

PREMESSA

Come stabilito dall'art. 95, comma 5 del TUIR¹ i compensi corrisposti all'amministratore di una SRL unipersonale sono deducibili.

Le SRL unipersonali, infatti:

- sono organismi societari che rientrano tra i soggetti IRES;
- non sono assoggettate alle regole proprie stabilite dall'art. 60 del TUIR² per gli imprenditori individuali.

D'altro canto, occorre osservare, però, che non essendo applicabile al percettore del compenso amministratori l'art. 8, comma 1 del TUIR³, l'Amministrazione Finanziaria ha facoltà di sindacare parzialmente o totalmente la deducibilità degli emolumenti, laddove questi risultino palesemente sproporzionati.

Ebbene, questo è quanto emerge dalla risposta all'interrogazione parlamentare n. 5 – 02714 del 5.2.2020, che di seguito analizzeremo.

L'INTERROGAZIONE PARLAMENTARE N. 5 – 02714 DEL 5.2.2020

L'interrogazione parlamentare del 5.2.2020 trova il suo fondamento nella recente posizione assunta dall'Amministrazione Finanziaria circa la deducibilità del compenso erogato all'amministratore unico di una SRL unipersonale. Una posizione che vede l'Ufficio contestare la deducibilità del compenso in questione, anche quando lo stesso risulti essere inerente e congruo all'attività svolta.

¹ L'art. 95, comma 5 del TUIR afferma che: "I compensi spettanti agli amministratori delle società ed enti di cui all'art. 73, comma 1, sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti; quelli erogati sotto forma di partecipazione agli utili, anche spettanti ai promotori e soci fondatori, sono deducibili anche se non imputati al conto economico".

² L'art. 60 del TUIR stabilisce che: "Non sono ammesse in deduzione a titolo di compenso del lavoro prestato o dell'opera svolta dall'imprenditore, dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati minori di età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, nonché dai familiari partecipanti all'impresa di cui al comma 4 dell'art. 5".

³ L'art. 8, comma 1 del TUIR prevede che: "Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di arti e professioni. Non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti i compensi non ammessi in deduzione ai sensi dell'art. 60".

Secondo il parere dell'Amministrazione Finanziaria le SRL unipersonali non sarebbero altro che una simulazione di una ditta individuale. Motivo per cui si dovrebbero applicare i dettami dell'art. 60 del TUIR, in forza dei quali il compenso elargito all'amministratore unico non sarebbe deducibile.

Ragionando in questi termini, la deducibilità del compenso amministratore nelle SRL unipersonali porterebbe, infatti, ad indebiti vantaggi fiscali, posto che nelle ditte individuali detti emolumenti risultano indeducibili.

A supporto della propria posizione l'Ufficio richiama quanto affermato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 24957/2010, dove in quell'occasione i giudici di legittimità avevano chiarito che ***“l'art. 62, Tuir, stabilisce, al comma 3, che i compensi spettanti agli amministratori delle Snc e Sas sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti; quelli erogati sotto forma di partecipazione agli utili sono deducibili anche se non imputati al conto dei profitti e delle perdite: la norma, in forza del rinvio operato dall'art. 95, comma 2, si applica anche alle società di capitali e agli enti commerciali”***.

LA RISPOSTA

La risposta all'interrogazione parlamentare prende spunto dalla risoluzione n. 113/E/2012 dove è stato chiarito che:

- la vigente normativa distingue chiaramente tra il trattamento fiscale da riservare al compenso erogato all'imprenditore individuale da quello previsto per gli emolumenti corrisposti agli amministratori di Snc, Sas e società di capitali rientranti nel campo di applicazione dell'IRES;
- quanto previsto dall'art. 60 del TUIR può essere applicato solo nei confronti dell'imprenditore individuale/persona fisica e non può essere esteso all'impresa esercitata in forma collettiva;
- a norma dell'art. 95, comma 5 del TUIR i compensi amministratori sono deducibili dalla società al momento in cui sono corrisposti. Sul punto si osserva, inoltre, che il Legislatore al fine di garantire la deducibilità al momento della corresponsione ha negato tassativamente la possibilità di dedurre ***“per competenza”*** il costo del compenso in capo alla società e di rinviare la tassazione in capo all'amministratore al momento della effettiva percezione dello stesso.

A ben vedere, nella precedente interrogazione parlamentare n. 5 – 03498 del 30.9.2010 era già stato specificato che il comma 5 dell'art. 95 del TUIR ***“disponendo***

che il componente negativo di reddito concorre alla formazione della base imponibile al momento in cui avviene l'erogazione, non mette in dubbio la deducibilità dei compensi erogati da soggetti IRES ai propri amministratori".

Resta confermato, invece, il potere riservato all'Amministrazione Finanziaria, in sede di controllo, di negare parzialmente o totalmente la deducibilità del compenso amministratori, qualora lo stesso risulti palesemente sproporzionato.

Premesso ciò, rileviamo come nella risposta all'interrogazione parlamentare n. 5 - 02714 del 5.2.2020 siano state riprese le considerazioni rese nella citata risoluzione n. 113/E/2012.

In quel caso la società, in liquidazione volontaria, aveva corrisposto un compenso per l'attività esercitata al liquidatore, che risultava essere anche socio maggioritario detenendo una quota di partecipazione pari al 99%.

Ebbene, per l'Ufficio ***"le Srl unipersonali, essendo ricomprese nel novero dei soggetti IRES, non rientrano nella disciplina rinvenibile nell'art. 60, Tuir applicabile ai soggetti imprenditori. Piuttosto, i compensi spettanti all'amministratore rientrano tra i componenti negativi di reddito deducibili dalla società al momento dell'erogazione e tassati in capo all'amministratore secondo quanto disposto dal comma 5 dell'art. 95, TUIR"***.

Di conseguenza, riprendendo queste considerazioni nella risposta all'interrogazione parlamentare viene chiarito che:

- le somme in capo al percettore risultano assoggettate a tassazione anche quando la persona fisica assume la veste di amministratore – socio;
- non è applicabile la disposizione ex art. 8, comma 1 del TUIR, perché riferita ai soli imprenditori individuali.

Da ultimo nella stessa risposta parlamentare viene rilevato che per il caso in questione non sono necessari ulteriori chiarimenti, posto che la vigente normativa è stata oggetto di numerosi interventi interpretativi. Tuttavia, ***"tenuto conto che la questione rappresentata attiene a fattispecie oggetto di controlli in corso e che gli stessi sembrerebbero non assumere la natura di casi isolati, sarà cura dell'Agenzia delle entrate verificare se detti controlli si pongano o meno in contrasto con il quadro giuridico interpretativo sotto riportato"***.

LA DEDUCIBILITÀ DEL COSTO DEL LAVORO

Degna di nota e fortemente legata al tema fin qui trattato è la questione relativa alla deducibilità del costo del lavoro.

A tal riguardo osserviamo che per qualificare una prestazione di lavoro in regime di subordinazione occorre necessariamente che:

- il lavoro prestato dal socio in forza del contratto di lavoro sia diverso da quello svolto dallo stesso in qualità di amministratore;
- il socio amministratore si trovi in una posizione gerarchica subordinata rispetto alla società e che il potere direttivo, gerarchico e disciplinare sia esercitato da un altro organo della stessa società. In tal senso dispone l'art. 2094 del c.c., norma che sancisce che **“è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”**.

È chiaro, quindi, che, per poter accertare la diversa posizione del socio amministratore rispetto a quella del socio lavoratore subordinato, le mansioni svolte da quest'ultimo devono essere del tutto diverse da quelle proprie della carica ricoperta.

Detto ciò, evidenziamo come in ipotesi di amministratore unico, il socio risulti essere al contempo detentore del potere di indirizzo economico, di controllo, di comando e di disciplina della società.

Ecco i motivi per cui in situazioni di tal genere, dove non è possibile distinguere tra la posizione di amministratore (organo direttivo) e quella di lavoratore (esecutore materiale della prestazione) i giudici di legittimità hanno chiarito che **“la qualifica di amministratore unico di una società non è compatibile con la condizione di lavoratore subordinato alle dipendenze della stessa società, non potendo ricorrere in tal caso l'effettivo assoggettamento al potere direttivo, di controllo e disciplinare di altri, che si configura come requisito tipico della subordinazione (cfr., per tutte, Cassazione n. 13009/2003) e tanto per il contenuto sostanzialmente imprenditoriale dell'attività gestoria svolta dall'amministratore unico in relazione alla quale non è individuabile la formazione di una volontà imprenditoriale distinta, tale da determinare la soggezione dipendente-amministratore unico (si veda in tal senso Cassazione n. 1662/2000 e n. 381/2001)”**⁴.

⁴ Cassazione n. 24188/2006.

Per la stessa Corte, inoltre **“la riconosciuta equiparazione, sotto il profilo giuridico, tra l'attività gestoria svolta dall'amministratore unico di società e quella svolta dall'imprenditore comporta, pertanto, che a norma dell'articolo 62, Tuir, il quale prevede la deducibilità per spese di lavoro dipendente e per compensi agli amministratori, escludendo espressamente la deducibilità del compenso per l'opera prestata o per il lavoro svolto dall'imprenditore, deve ritenersi non ammessa in deduzione la spesa per compenso di lavoro prestato e dell'opera svolta dall'amministratore unico di società di capitali considerato che l'attività svolta a tale titolo rientra in quella svolta dall'imprenditore”**.

Dello stesso avviso è anche il tenore della pronuncia n. 19050/2015 in cui gli Ermellini dopo aver richiamato i principi espressi in precedenti sentenze, hanno ribadito che l'incompatibilità tra la figura di lavoratore subordinato alle dipendenze della società e quella di socio amministratore è ravvisabile nella sola ipotesi di amministratore unico **“non potendo ricorrere in tal caso l'effettivo assoggettamento al potere direttivo, di controllo e disciplinare di altri, che si configura cane requisito tipico della subordinazione”⁵**.

Sostanzialmente, per la contemporanea presenza della figura di socio amministratore e di lavoratore subordinato è necessario che la prestazione di lavoro riguardi attività estranee alle funzioni inerenti al rapporto organico e che tali attività siano connotate dai caratteri tipici della subordinazione.

Per tutte queste ragioni è palese che non può esserci distinzione tra lavoratore e socio amministratore in presenza di amministratore unico. In un caso di tal genere, infatti, le due posizioni non possono coesistere, perché se così non fosse ci troveremo nella paradossale situazione in cui l'amministratore risulterebbe subordinato a sé stesso.

Da segnalare, infine, l'orientamento dell'Ufficio che con risoluzione n. 158/E/2002 ha affermato che **“la deducibilità dei compensi per il lavoro prestato dal socio è ammessa a condizione che, sul piano civilistico, ricorrano i presupposti essenziali per l'instaurarsi di un rapporto di lavoro subordinato tra il socio e la società”**.

LA PROVA DELLA SUBORDINAZIONE

Chiunque ritenga di ricoprire la posizione di lavoratore subordinato, oltre a quella di socio amministratore, ha l'onere di provare l'effettivo assoggettamento al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione della società. Organo

⁵ In tal senso anche la sentenza di Cassazione n. 13009/2003.

di amministrazione che per sua natura ha il potere di limitare la libertà di azione del lavoratore e di stabilire in che modo deve essere svolta la prestazione lavorativa.

Sulla questione trattata segnaliamo anche la posizione della più recente giurisprudenza di Cassazione. Con sentenza n. 9273/2019⁶ gli ermellini hanno, infatti, confermato che l'onere di provare il vincolo di subordinazione spetta a colui che riveste contemporaneamente la qualifica di lavoratore e socio, dovendo quest'ultimo dimostrare l'assoggettamento al potere direttivo, di controllo e disciplinare nonostante il ruolo rivestito nella società.

LA POSIZIONE DELL'INPS

Nel messaggio INPS n. 3359/2019 l'Ente previdenziale osserva, anzitutto, come già negli anni 90 la giurisprudenza di legittimità riteneva che lo svolgimento dell'attività di amministrazione in una società di capitali non potesse configurare un rapporto di lavoro subordinato, se non in alcuni casi eccezionali.

Pertanto, in linea con l'orientamento giurisprudenziale maggioritario l'INPS non ritiene che si possa configurare un rapporto di lavoro subordinato in presenza di un unico socio, perché la concentrazione della proprietà delle azioni nelle mani di un'unica persona, esclude che l'unico socio possa essere assoggettato alle direttive di un organo societario, sebbene la società risulti essere un soggetto distinto.

Lo stesso Ente previdenziale richiamando la sentenza della Corte di Cassazione n. 21759/2004 osserva, inoltre, che l'assunzione da parte del socio dell'effettiva ed esclusiva titolarità dei poteri di gestione, tanto da farlo diventare "**sovrano**" della società, fa sì che lo stesso socio non possa assumere al contempo la diversa posizione di lavoratore subordinato "**essendo esclusa la possibilità di ricollegare a una volontà "sociale" distinta la costituzione e gestione del rapporto di lavoro**".

Il citato messaggio INPS n. 3359/2019 rileva, infine, che al fine di verificare la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente devono essere presi in considerazione anche altri elementi tipici della subordinazione "**quali la periodicità e la predeterminazione della retribuzione, l'osservanza di un orario contrattuale di lavoro, l'inquadramento all'interno di una specifica organizzazione aziendale, l'assenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale, l'assenza di rischio in**

⁶ Si veda a tal riguardo la sentenza di Cassazione n. 9273/2019, confermativa delle precedenti pronunce n. 19596/2016 e n. 29761/2018.

capo al lavoratore, la distinzione tra importi corrisposti a titolo di retribuzione da quelli derivanti da proventi societari, etc.”⁷.

INPS E LAVORO DIRIGENZIALE

Interessanti sono le indicazioni fornite dall’INPS per il lavoro dirigenziale, ovvero in presenza di un rapporto di lavoro che per sua natura:

- non si presta ad essere svolto sotto la direzione di un datore di lavoro;
- non ha una continuità dal punto di vista degli orari lavorativi.

Nello specifico l’Ente previdenziale rileva che **“il parametro distintivo della subordinazione deve necessariamente essere riscontrato o escluso mediante il ricorso a criteri c.d. complementari o sussidiari. Ne consegue che per accertare la sussistenza di rapporto di lavoro subordinato di tipo dirigenziale sarà verificata: l’assunzione con la qualifica di dirigenti, il conferimento della carica di direttore generale da parte dell’organo amministrativo nel suo complesso (e lo svolgimento effettivo delle relative mansioni), la cessazione del rapporto mediante licenziamento, il coordinamento dell’attività lavorativa all’assetto organizzativo del datore di lavoro, l’assoggettamento, anche se in forma lieve o attenuata, alle direttive e agli ordini del datore di lavoro ancorché il lavoratore mantenga un effettiva autonomia decisionale, etc. In tal caso la subordinazione potrà altresì essere confermata dalla caratterizzazione delle mansioni (diverse dalle funzioni proprie della carica rivestita e non rientranti nelle deleghe)”**.

Diversamente, qualora **“non sussista alcuna formalizzazione di un contratto di lavoro subordinato di dirigente e risulti l’esercizio diretto (anzi predominante e fortemente personalizzato) della gestione della società in ragione del rapporto di immedesimazione organica, è evidentemente necessario, al fine di distinguere i 2 ruoli, un quid pluris”** riferirsi alle mansioni svolte, sebbene la persona fisica operi in un contesto caratterizzato da ampi poteri di iniziativa e discrezionalità⁸.

LE CONCLUSIONI DELLA NOTA INPS N. 3359/2019

Come corollario finale alle argomentazioni sostenute, l’Ente previdenziale nel citato messaggio n. 3359/2019 conclude affermando che la compatibilità della figura del

⁷ Cassazione n. 5886/2012.

⁸ Cassazione n. 18414/2013.

socio amministratore con quella di lavoratore subordinato deve essere valutata caso per caso avendo cura di verificare la sussistenza di tre condizioni, ovvero:

1. ***“che il potere deliberativo (come regolato dall’atto costitutivo e dallo statuto), diretto a formare la volontà dell’ente, sia affidato all’organo (collegiale) di amministrazione della società nel suo complesso e/o ad un altro organo sociale espressione della volontà imprenditoriale il quale espliciti un potere esterno”;***
2. ***“che sia fornita la rigorosa prova della sussistenza del vincolo della subordinazione (anche, eventualmente, nella forma attenuata del lavoro dirigenziale), ovvero sia dell’assoggettamento del lavoratore interessato, nonostante la carica sociale, all’effettivo potere di supremazia gerarchica (potere direttivo, organizzativo, disciplinare, di vigilanza e di controllo) di un altro soggetto ovvero degli altri componenti dell’organismo sociale a cui appartiene”;***
3. ***“che il soggetto svolga, in concreto, mansioni estranee al rapporto organico con la società; in particolare, deve trattarsi di attività che esulino e che pertanto non siano ricomprese nei poteri di gestione che discendono dalla carica ricoperta o dalle deleghe che gli siano state conferite”.***

ALCUNE CONSIDERAZIONI SUL POTERE DELL’UFFICIO DI SINDACARE IL COMPENSO AMMINISTRATORI

La facoltà dell’Amministrazione Finanziaria di sindacare quando un compenso è da ritenersi sproporzionato ci porta a ritenere che per evitare possibili ***“abusi di potere”*** occorrerebbero interventi legislativi ad hoc, al fine di impedire che per alcuni Uffici il compenso non congruo possa essere pari al 40% del volume d’affari, per altri al 70% e per altri ancora che il compenso sia, invece, sempre congruo.

Una soluzione potrebbe essere, quindi, quella di collegare, sulla base di una scala parametrica, il compenso degli amministratori al volume d’affari della società.

Ovviamente, una scelta di tal genere incontrerebbe sicuramente dei limiti, ma eviterebbe alla Suprema Corte di ***“emettere giudizi di equità che non le competono e a riempire vuoti che solo la legge potrebbe riempire in funzione antielusiva”.***

A tutto ciò si aggiunga che la scelta per una misura forfetaria del compenso:

- renderebbe la norma di più semplice applicazione;

- consentirebbe al contribuente di avere la certezza che il compenso messo in deduzione ai costi non potrebbe essere sindacato in alcun modo dall'Ufficio.

L'Approfondimento – 2

Circolare n. 25/2020 spiega il decreto “rilancio” – terza parte

di Federico Camani

PREMESSA

Come anticipato con l'intervento della scorsa settimana, si forniscono alcune risposte a quesiti forniti dai cittadini, attraverso l'interpretazione della norma e la lettura nonché interpretazione della Circolare n. 25/E/2020 dell'Agenzia delle Entrate.

Terza ed ultima parte.

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DELLE SOMME DOVUTE A SEGUITO DI ATTI DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE, CONCILIAZIONE, RETTIFICA E LIQUIDAZIONE

Con all'articolo 149, D.L. 34/2020, sono stati sospesi i versamenti relativi alle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d'imposta.

Già l'articolo 83, comma 2, D.L. 18/2020, aveva introdotto una sospensione dei termini di versamento dal 9 marzo al 15 aprile 2020, successivamente prorogata, con l'articolo 36, D.L. 23/2020, all'11 maggio 2020.

Stanti i commi 1 e 2 dell'articolo 149, D.L. 34/2020, la sospensione dei termini di versamento con successiva ripresa degli stessi alla data del 16 settembre 2020 racchiudeva al suo interno gli importi dovuti a titolo di mediazione, conciliazione, recupero di crediti di imposta e da avvisi di liquidazione per i quali non è applicabile l'articolo 15, D.lgs. 218/1997, con riferimento a tutti gli atti i cui termini di versamento scadevano tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020.

Tuttavia, per gli atti individuati al comma 1, articolo 149, D.L. 34/2020, per quelli definibili ai sensi dell'articolo 15, D.lgs. 218/1997 e per tutte le notifiche di ricorso di primo grado innanzi alle commissioni tributarie, i cui termini di versamento o impugnazione siano scaduti nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 31 maggio, sono prorogati al 16 settembre 2020.

Il comma 4 del sopracitato articolo ha disposto, inoltre, la proroga dei versamenti anche per le somme rateali, scadenti tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020, inerenti gli atti indicati nell'articolo 149, D.L. 34/2020, i cui importi dovuti risultino rateizzabili in base alle disposizioni vigenti. Trattasi delle somme dovute per le rate relative all'acquiescenza,

adesione, mediazione, conciliazione e a quelle relative agli istituti definatori previsti agli articoli 1, 2, 6 e 7, D.L. 119/2018.

Successivamente, con il comma 5, articolo 149, D.L. 34/2020, è stata introdotta una speciale rateazione, senza applicazione di sanzioni e interessi, applicabile a tutti i versamenti in scadenza tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020, con cui si è data la possibilità ai contribuenti di versare quanto dovuto in un'unica soluzione al 16 settembre oppure in un numero massimo di 4 rate di pari importo.

1. Calcolo del termine entro il quale gli atti sono definibili

Ciò premesso, ci si chiede se la definizione degli atti scadenti nel periodo 9 marzo – 31 maggio deve essere calcolata tenendo conto anche della sospensione di 64 giorni di cui all'articolo 83, D.L. 18/2020 e all'articolo 36, D.L. 23/2020.

Tenuto conto che l'articolo 149, D.L. 34/2020, fa ricadere tra gli atti oggetto di proroga quelli i cui termini di versamento sono scaduti nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, la norma intende fare esplicito riferimento ai termini di versamento ordinariamente e originariamente scadenti nel suddetto lasso temporale, senza considerare nel computo dei termini le precedenti specifiche misure di differimento degli oneri tributari (di cui la sospensione di 64 giorni prevista dagli articolo 83, D.L. 18/2020 e 36, D.L. 23/2020).

Tutto questo a significare che, nel caso in cui si tenesse conto del differimento originariamente previsto dal D.L. 17/2020 e D.L. 23/2020, verrebbe a ridursi drasticamente l'arco temporale utile per godere del beneficio di proroga, tanto che lo stessa sarebbe applicabile ai soli atti i cui termini di versamento sarebbero scaduti tra il 12 maggio e il 31 maggio 2020.

Resta inteso, inoltre, che, in caso di presentazione dell'istanza di scomputo delle perdite pregresse, la sospensione del termine di impugnazione per un periodo di 60 giorni già previsto dall'articolo 42, comma 4, D.P.R. 600/73 e dall'articolo 7, comma 1.ter, D.lgs. 218/97, va a sommarsi alla sospensione prevista dall'articolo 149, D.L. 34/2020. Indi per cui, qualora la scadenza del versamento degli importi sopracitati ricada (tenendo conto della sospensione di 60 giorni già prevista) nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 31 maggio, il termine di versamento si intende prorogato al 16 settembre.

2. Modalità di applicazione dell'articolo 149 del decreto agli atti di accertamento con adesione

Per verificare se un atto di accertamento con adesione rientra o meno nell'ambito applicativo dell'articolo 149, D.L. 34/2020, ci si chiede se, con riferimento al termine di versamento, si debba tener conto del ventesimo giorno successivo alla sottoscrizione dell'atto oppure siano prorogati solamente gli atti con termine di versamento scadente nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020.

Considerato che, con l'articolo 149, commi 1, 2, 3 e 4, D.L. 34/2020, sono stati prorogati al 16 settembre 2020 tutti i termini di versamento degli atti riferiti ai vari istituti definatori con scadenza nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020 (per i quali non è applicabile l'articolo 15, D.lgs. 218/1997) e tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 8, D.lgs. 218/1997 e dagli articoli 17-bis e 48-ter, D.lgs. 546/1992 (moratoria di 20 giorni del pagamento della prima o unica rata dalla data di sottoscrizione dell'atto/accordo), ne consegue che:

- sono esclusi dall'ambito applicativo dell'articolo 149, D.L. 34/2020, tutti gli atti di accertamento con adesione (e degli altri istituti definatori) per i quali sia stato sottoscritto l'atto o l'accordo nel periodo 9 marzo – 31 maggio 2020 ma il cui termine di versamento scade dopo il 31 maggio (trovando applicazione la moratoria di 20 giorni prevista dall'articolo 17-bis e 48-ter, D.lgs. 546/1992);
- la proroga al 16 settembre 2020 non è applicabile agli atti di accertamento per i quali la sottoscrizione dell'atto o dell'accordo sia avvenuta prima del 18 febbraio 2020 (quindi, con termine di versamento scadente entro l'8 marzo 2020).

Ciò premesso, ne consegue che sono prorogati al 16 settembre 2020 tutti i termini di versamento degli atti riferiti ai vari istituti definatori la cui sottoscrizione dell'accordo o dell'atto sia avvenuta nel periodo compreso tra il 18 febbraio e l'11 maggio 2020 (quindi con termine di versamento, applicata la moratoria, posticipato al 31 maggio).

3. Atti di accertamento per i quali sia stata presentata istanza di adesione – precisazioni

Con riferimento agli avvisi di accertamento notificati tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020 per i quali il contribuente abbia formulato e presentato istanza di accertamento con adesione, spostando di fatto i termini per l'impugnazione oltre il sopracitato periodo, ci si chiede se per tali atti possa operare la sospensione prevista dall'articolo 149, D.L. 34/2020.

Qualora il contribuente, a seguito della notifica di un atto di accertamento, abbia formulato e presentato istanza di adesione il cui atto o accordo sia stato sottoscritto oltre il 31 maggio 2020, i relativi termini di versamento non rientrano nella sospensione prevista dal disposto del comma 1 e 2, articolo 149, D.L. 34/2020.

4. Avvisi di liquidazione della maggiore imposta di registro per intervenuta decadenza dei benefici “prima casa” – applicabilità dell’articolo 149

Con riferimento ad un avviso di liquidazione della maggiore imposta di registro dovuta per decadenza dei benefici “prima casa” a seguito di auto-denuncia del contribuente, definibile nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020, ci si chiede se questa possa rientrare nelle disposizioni contenute nell’articolo 149, D.L. 34/2020, beneficiando, quindi, della proroga al 16 settembre 2020.

Tenuto conto che l’avviso di liquidazione emesso dall’ufficio per consentire al contribuente il pagamento della maggiore imposta per decadenza del beneficio “prima casa” rientra tra gli atti previsti dalla lettera g) del 1° comma, articolo 149, D.L. 34/2020, ovvero tra gli avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, carente o tardivo versamento dell’imposta di registro di cui al D.P.R. 131/1986, a seguito di presentazione di una istanza del contribuente presentata sia prima sia dopo il decorso dei termini per la decadenza, è possibile usufruire della proroga del versamento al 16 settembre 2020.

Ciò premesso, nel caso in cui il contribuente sia impossibilitato a presentare il trasferimento della residenza entro 18 mesi nell’immobile acquistato, l’Ufficio provvede a notificare avviso di liquidazione della maggiore imposta dovuta che, nel caso in cui il termine di versamento sia scadente nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 31 maggio, gode della proroga al 16 settembre 2020.

5. Chiarimenti in merito al pagamento delle rate successive alla prima dell’atto di adesione perfezionato

Nel caso in cui l’atto o l’accordo di un avviso di accertamento con adesione sia stato sottoscritto entro l’11 maggio, con scadenza della relativa prima rata entro il 31 maggio 2020, ci si chiede se, alle rate successive alla prima, si debba applicare l’originario piano di ammortamento oppure il nuovo piano a partire dal 16 settembre 2020, termine entro cui scade la proroga di versamento della prima rata degli atti sottoscritti nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020.

Come anticipato precedentemente, l'articolo 149, D.L. 34/2020, ha prorogato al 16 settembre 2020 i termini di versamento delle somme dovute a seguito degli atti di accertamento con adesione sottoscritti nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020. Laddove la scadenza ricada nel suddetto termine, il contribuente ha la facoltà di versare l'importo dovuto in un'unica rata o in un massimo di 4 rate di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Tuttavia, nel caso in cui un contribuente opti per il pagamento rateale e benefici, allo stesso tempo, della suddetta proroga dei termini di versamento delle somme dovute a seguito di un avviso di accertamento, la quota definibile entro il 16 settembre 2020 comprende:

- l'intero importo dell'atto, oppure
- la prima rata del piano di ammortamento.

Le rate successive alla prima, in coerenza con quanto previsto in materia di rateazione dalla Circolare 17/E/2016 dell'Agenzia delle Entrate, seguiranno un piano di rateazione che partirà dal 16 settembre 2020, data di versamento della prima rata degli avvisi di accertamento sottoscritti nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020.

Il nuovo piano di ammortamento per i versamenti delle rate successive alla prima partirà, quindi, dal 16 settembre 2020, giorno di scadenza del pagamento della prima "nuova" rata.

6. Decadenza dal beneficio della rateazione – chiarimenti

Qualora il contribuente abbia optato per il pagamento rateale di un atto di adesione, il mancato pagamento di una rata entro il termine di scadenza ordinario può essere saldato attraverso il ravvedimento operoso della stessa entro la scadenza prevista per il versamento della rata successiva (articolo 15-ter, comma 2, D.P.R. 602/73). Indi per cui, trattandosi di versamento tardivo, l'amministrazione finanziaria non procederà all'iscrizione a ruolo del debito non versato qualora lo stesso sia ravveduto nei termini di legge.

Ciò premesso, ci si chiede se, in caso di pagamento rateale di un atto di adesione con rata di febbraio non versata e rata successiva con scadenza a maggio (oggetto di proroga al 16 settembre 2020), si può applicare il ravvedimento operoso della rata di febbraio versandola assieme a quella di agosto.

Dato che, con riferimento al caso prospettato di mancato versamento della rata di febbraio, il contribuente avrebbe potuto versarla entro la scadenza della rata successiva

(ovvero entro il 31 maggio) e che tale scadenza è stata spostata al 16 settembre 2020 (in virtù della proroga di cui all'articolo 149, D.L. 34/2020), la rata di febbraio può essere versata entro il 16 settembre 2020. Tuttavia, si applicano sanzioni e interessi da ravvedimento operoso in quanto il contribuente non potrà godere dei benefici disposti dal 5° comma dell'articolo 149, in quanto benefici che attengono alle scadenze originarie.

Si ricorda che, in virtù di quanto appena esposto, le medesime disposizioni valgono per:

- la rata di dicembre pagabile con ravvedimento entro il 31 marzo (e quindi oggetto di proroga al 16 settembre).
- la rata di gennaio pagabile con ravvedimento entro il 30 aprile (anche questa oggetto di proroga al 16 settembre).

Tuttavia, le rate aventi scadenza ordinaria nei mesi di marzo, aprile e maggio, già oggetto di proroga al 16 settembre 2020, non possono usufruire dell'ulteriore proroga disposta dall'articolo 15-ter, comma 2, D.P.R. 602/73, in quanto, per ciascuna di esse, sarà già decorso, a quella data, il termine di scadenza della rata successiva in base all'originario piano di ammortamento.

PROROGA DEL PERIODO DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Con il disposto dell'articolo 154, D.L. 34/2020, sono stati prorogati i termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della riscossione. In materia, è ora intervenuto anche l'articolo 99, comma 1, D.L. 104/2020, il quale ha disposto la proroga dei versamenti al 15 ottobre 2020. In sintesi, l'articolo 154, D.L. 34/2020, modificato dall'articolo 99, D.L. 104/2020 ha disposto che:

- la proroga dei termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della riscossione dapprima fissata al 31 agosto 2020 è, ora, confermata al 15 ottobre 2020;
- per i piani di dilazione ex articolo 19, D.P.R. 602/73, in essere alla data dell'8 marzo 2020 e per quelli derivanti da provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 15 ottobre 2020, la decadenza del debitore dalle rateazioni accordate dall'Agente della riscossione e gli altri effetti di tale decadenza previsti dalla legge si determinano in caso di mancato pagamento di dieci rate, anziché cinque;
- la scadenza dei termini di versamento delle rate della c.d. rottamazione-ter e del c.d. saldo e stralcio (rate di febbraio e marzo 2020) è prorogata al 10 dicembre 2020 nel caso in cui il debitore intenda saldare il mancato, insufficiente o tardivo versamento di tutte le rate da corrispondere nel 2020, senza perdere il beneficio

delle condizioni agevolative (resta inteso che il debitore può comunque saldare quanto dovuto entro il 15 ottobre 2020); a questo termine non si aggiunge la “tolleranza” di cinque giorni prevista dall’articolo 3, comma 14-bis, D.L. 119/2018, al fine di garantire la sicura acquisizione nell’anno 2020 delle relative somme al bilancio dello Stato;

- in considerazione delle difficoltà generalizzate dei debitori, viene rimossa la preclusione alla possibilità di chiedere la dilazione del pagamento dei debiti inseriti nelle dichiarazioni di adesione alle definizioni agevolate sopracitate, per i quali, al 31.12.2019, si è determinata l’inefficacia delle definizioni agevolate medesime, non avendo il contribuente provveduto, entro i termini, al pagamento degli importi dovuti.

1. Rapporto tra l’articolo 154, D.L. 34/2020 e l’articolo 23, D.lgs. 472/1997

Vista la sospensione dei termini prevista dall’articolo 99, comma 1, D.L. 104/2020, si chiedono lumi in merito all’operatività dell’articolo 23, comma 2, D.lgs. 472/1997, in base al quale l’ufficio competente per il rimborso pronuncia la compensazione del debito in presenza di un atto di irrogazione sanzioni o di un avviso di accertamento definitivo.

Premesso che la sospensione dei termini dei versamenti prevista con l’articolo 99, D.L. 104/2020 è da intendersi riferita ai termini dei versamenti, anche rateali, derivanti dalle cartelle di pagamento nonché ai termini dei versamenti unicamente rateali dei carichi derivanti da avviso di accertamento esecutivo all’Agente della riscossione, laddove si intenda realizzare la compensazione legale tra il rimborso e le somme il cui termine di versamento rientri nella sospensione sopracitata, la compensazione medesima è preclusa per carenza del requisito dell’esigibilità del credito erariale; nessuna preclusione è da ritenersi, invece, sussistente laddove si intenda realizzare la compensazione legale tra il rimborso e le somme derivanti da avviso di accertamento esecutivo reso definitivo non ancora affidate all’Agente della riscossione o affidate ma non oggetto di rateazione oppure le somme dovute sulla base di altra tipologia di atto impositivo reso definitivo non ancora iscritte a ruolo.

2. Gli impatti della sospensione dei termini sulle attività di recupero dell’Agente della riscossione

Premesso che l’articolo 99, D.L.104/2020 ha stabilito che:

- “con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 15 ottobre 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122”. I versamenti vanno eseguiti in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia entro il 30 novembre;
- la proroga dei termini di versamento al 30 novembre 2020 abbraccia anche gli atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, le ingiunzioni emesse dagli Enti territoriali, nonché gli atti esecutivi di cui all’articolo 1, comma 792, L. 160/2019;
- per i soli residenti nei comuni del Veneto e della Lombardia, specificatamente individuati nell’allegato 1, D.P.C.M. 1° marzo 2020, i termini delle sospensioni di pagamento decorrono dalla data del 21 febbraio anziché 8 marzo.

In virtù di quanto premesso, sono da ritenersi sospesi, nell’arco temporale 8 marzo – 15 ottobre 2020 (21 febbraio – 15 ottobre, per i soli residenti nei comuni individuati nell’allegato 1, D.P.C.M. 1° marzo 2020):

- i termini di pagamento (e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo), relativi a carichi, affidati agli Agenti della riscossione, derivanti dagli avvisi esecutivi dell’Agenzia delle entrate, dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dell’INPS e dagli atti esecutivi di cui all’articolo 1, comma 792, L. 160/2019, ovvero da ruoli/cartelle, in scadenza nello stesso periodo (ivi compresi quelli dilazionati ex articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973), con conseguente “congelamento”, per la durata dello stesso periodo di sospensione, dell’applicazione degli interessi di mora;
- la notifica di nuove cartelle di pagamento (e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo), afferenti a carichi affidati sia prima dell’inizio del periodo di sospensione, sia durante tale periodo;
- le attività di recupero, anche coattivo, dei carichi (avvisi di accertamento esecutivi/avvisi di addebito/atti esecutivi e ruoli/cartelle di pagamento) già scaduti prima del periodo di sospensione, con effetti identici a quelli richiamati, sotto il profilo del “congelamento” degli interessi di mora durante il periodo di sospensione.

Restano, quindi, sospesi fino al 30 novembre i termini di pagamento dei carichi derivanti dagli avvisi esecutivi dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dell'INPS e dagli atti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, L. 160/2019, ovvero da ruoli/cartelle, in scadenza nello stesso periodo (ivi compresi quelli dilazionati ex articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973), in quanto il relativo versamento deve essere eseguito in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (articolo 68, comma 1, D.L. 18/2020).

Si esauriscono, tuttavia, al 15 ottobre 2020, le sospensioni previste degli adempimenti di notifica di cartelle di pagamento e delle attività di recupero che l'Agente della riscossione dovrà riavviare a partire dal 16 ottobre.

PROROGA DEI TERMINI DELLA NOTIFICA E DELL'INVIO DI ATTI E COMUNICAZIONI

Allo scopo di favorire la graduale ripresa economica, i commi 1, 2 e 3, articolo 157, D.L. 34/2020, dispongono il rinvio al 2021 della notifica e dell'invio di atti e comunicazioni elaborati centralmente con modalità massive entro il 31 dicembre 2020, prevedendo il differimento dei termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento conseguenti alle comunicazioni medesime.

Il comma 4, di cui all'articolo 157, D.L. 34/2020, ha stabilito altresì che non sono dovuti interessi per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica o consegna dell'atto/comunicazione.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate saranno individuate le modalità di applicazione della proroga dei termini per la consegna e la notifica degli atti, in modo tale che nel corso del 2021 possa essere reso più agevole l'adempimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti.

Ci si chiede, a tal fine, quale sia l'ambito oggettivo di applicazione dell'articolo 157, D.L. 34/2020.

Al fine di evitare la concentrazione delle notifiche degli atti nel periodo immediatamente successivo alla crisi pandemica, tutti i seguenti atti, tra cui:

- gli avvisi di accertamento,
- gli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni,
- gli atti di recupero dei crediti d'imposta,
- gli avvisi di liquidazione,
- gli avvisi di rettifica e liquidazione

scadenti nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 dicembre, devono essere notificati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021.

La proroga, dunque, riguarda tutti gli atti e le imposte per le quali è prevista una decadenza dei termini nel periodo dall'8 marzo al 31 dicembre 2020, come ad esempio quelle disciplinate dall'articolo 43 del D.P.R. 600/1973, dall'articolo 57 del D.P.R. 633/1972, dall'articolo 76 del D.P.R. 131/1986, dall'articolo 27 del D.lgs. 346/1990, dall'articolo 27, comma 16, del D.L. 185/2008, convertito con modificazioni dalla L. 2/2009.

L'Approfondimento – 3

Gli interpelli dell'Agenzia dell'Entrate del mese di settembre – prima parte

di Gianfranco Costa

PREMESSA

Si propone di seguito una selezione delle massime degli interpelli elaborati nel mese di settembre 2020, dall'Agenzia delle Entrate.

INTERPELLO N. 294 DEL 1/9/2020 – POSSIBILITÀ PER IL CONDOMINIO DI SCEGLIERE QUALE AGEVOLAZIONE APPLICARE

Con il presente interpello, l'istante, amministratore condominiale, dichiara che in un condominio sono stati eseguiti lavori di restauro di tutte le facciate con installazione dell'isolamento a cappotto. Dal momento che una parte dei condomini ha intenzione di fruire del bonus facciate e, un'altra parte, per gli stessi interventi, ha intenzione di fruire dell'eco bonus con la possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante, viene chiesto se ciò sia possibile. L'Agenzia delle Entrate chiarisce che, nel caso siano effettuati più interventi con requisiti tecnici fruibili di molteplici agevolazioni, il contribuente può avvalersi, per le medesime spese, di una sola delle predette agevolazioni, rispettando gli adempimenti specificamente previsti. Conseguentemente, nel caso di interventi riguardanti il condominio, ciascun condomino, può decidere, indipendentemente dagli altri, quale agevolazione fruire.

INTERPELLO N. 295 DEL 1/9/2020 – ASSEVERAZIONE TARDIVE E SISMABONUS

Con la presente istanza, l'interpellante racconta come per l'effettuazione di lavori edili su un proprio immobile, nel 2017 ha presentato, al Comune competente, una richiesta di permesso di costruire senza allegare all'istanza l'asseverazione di riduzione del rischio sismico, prevista dall'art. 3, co. 3 del D.M. 28 febbraio 2017, n. 58, per fruire del sisma bonus. Dal momento che solo dopo il rilascio del permesso a costruire l'istante ha integrato la richiesta di asseverazione di riduzione del rischio sismico, dandone comunicazione al Comune competente, chiede di sapere se possa ugualmente fruire dell'agevolazione relativa al sisma bonus. L'Agenzia delle Entrate, relativamente a quanto richiesto dall'istante e nello specifico al fatto di aver presentato l'asseverazione in data successiva al rilascio del permesso a costruire, anche se prima dell'inizio dei lavori,

chiarisce che il comportamento posto in essere dall'istante è avvenuto prima dell'entrata in vigore del D.M. n. 65 del 9 gennaio 2020, e, pertanto, il deposito dell'asseverazione effettuato dall'istante deve essere considerato tardivo.

INTERPELLO N. 296 DEL 1/09/2020 – BONUS SU FACCIATE SOLO PARZIALMENTE VISIBILI DALLA STRADA

Con il presente interpello, l'istante amministratore di condominio, chiede chiarimenti sulla possibilità di fruire del bonus facciate su interventi che riguardano le facciate sul cortile interno al condominio solo parzialmente visibili dalla strada. L'Agenzia delle Entrate chiarisce come in relazione al bonus facciate, introdotto dalla Legge n. 160 del 2019, la detrazione non spetta per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell'edificio, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico. Devono, pertanto, considerarsi escluse le spese sostenute per gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico. In conclusione, chiarisce l'Agenzia delle Entrate, il bonus facciate spetta per le spese sostenute per gli interventi realizzati sulla facciata interna dell'edificio anche se la stessa, come nel caso prospettato dall'istante, sia solo parzialmente visibile dalla strada.

INTERPELLO N. 298 DEL 1/09/2020 – SISMABONUS E LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO

L'istante, che intende acquistare da un'impresa costruttrice un'unità immobiliare risultante dalla demolizione e ricostruzione con ampliamento di un edificio esistente, chiede di sapere se possa fruire dell'agevolazione di cui all' art. 16, co. 1-septies, del D.L. n. 63/2013. L'Agenzia delle Entrate conferma all'istante come siano ammessi alla detrazione anche gli interventi di demolizione e ricostruzione dell'edificio con un aumento volumetrico rispetto a quello preesistente a patto che, le disposizioni normative urbanistiche in vigore permettano tale variazione: non rileva ai fini dell'agevolazione il fatto che il fabbricato ricostruito contenga un numero maggiore di unità immobiliari rispetto al preesistente.

INTERPELLO N. 229 DEL 2/09/2020 – CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ ED INDICAZIONE IN DICHIARAZIONE DELLE SOMME RISCOSSE

L'istante, al momento residente all'estero, nel 2017 ha cessato l'attività e chiuso la partita Iva con la quale svolgeva attività professionale in regime dei Minimi. Avendo incassato nel 2019 somme attinenti l'attività cessata e, non potendo compilare più il quadro LM del modello dichiarativo, chiede chiarimenti sulla corretta indicazione in dichiarazione delle somme percepite. L'Agenzia delle Entrate, conferma che, non essendo l'istante più titolare di partita Iva al momento dell'incasso del compenso fa sì che, non sia possibile riscontrare il requisito soggettivo dell'abitudine che è alla base delle attività di lavoro autonomo. Conseguentemente, il compenso percepito dall'istante nel 2019 quando ormai, avendo chiuso la partita IVA, non svolgeva più la sua attività professionale in maniera abituale, debba essere dichiarato come reddito diverso, ai sensi del co. 1, lett. I), art. 67, D.P.R. 917/1986, indicandolo nel rigo RL15 del modello Redditi Persone Fisiche 2020.

INTERPELLO N. 305 DEL 3/09/2020 – CESSIONE INTRACOMUNITARIA CON ADDEBITO IVA

Con il presente interpello, l'istante, società che effettua cessioni intracomunitarie ai sensi dell'art. 41, D.L. 331/1993, con clausola "franco fabbrica", ai soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri che ne curano il trasporto a partire dal predetto punto vendita, con riferimento alla prova di trasferimento fisico del bene al cessionario, chiede se sia possibile emettere fattura imponibile ex art. 2 del D.P.R. 633/1972, acquisire la conferma dell'avvenuto trasferimento tramite dichiarazione del cessionario e, solo successivamente, procedere allo storno della fattura imponibile Iva con nota di credito ex art. 26, D.P.R. 633/1972 e emettere nuova fattura, ex art. 41, D.L. 331/1993, in riferimento alla documentazione ricevuta. L'Agenzia delle Entrate chiarisce all'istante come in tale circostanza, non sia possibile avvalersi dell'emissione della nota di variazione in diminuzione, a cui è possibile ricorrere solamente nei casi espressamente previsti dal legislatore, tra i quali non rientra l'ipotesi prospettata.

INTERPELLO N. 310 DEL 4/09/2020 – AGEVOLAZIONE PRIMA CASA E COVID-19

Con il presente interpello, in risposta all'istante, l'Agenzia delle Entrate, in tema di agevolazioni per l'acquisto della prima casa, chiarisce come, con lo scopo di impedire la decadenza dal beneficio, attese le difficoltà nella conclusione delle compravendite

immobiliari e negli spostamenti delle persone, dovute all'emergenza epidemiologica da COVID-19, sia disposta la sospensione, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, dei termini per effettuare gli adempimenti previsti ai fini del mantenimento del beneficio prima casa. Pertanto, anche il termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un nuovo immobile da adibire ad abitazione principale deve procedere alla vendita dell'abitazione ancora in possesso, acquistata usufruendo dei benefici prima casa, si considera sospeso nell'arco temporale sopra descritto.

INTERPELLO N. 312 DEL 4/09/2020 – CESSIONE DI FABBRICATO CON AREA PERTINENZIALE

L'istante tramite il presente interpello, chiede di sapere se la vendita di un fabbricato con annessa area pertinenziale nei confronti di una società che opera nel settore delle costruzioni e che, sulla base di un permesso di costruire in corso di ottenimento, potrebbe provvedere alla demolizione e alla costruzione di un nuovo immobile, possa ricondursi alla fattispecie di cessione di terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria. L'Agenzia delle Entrate, in relazione agli elementi forniti, chiarisce all'istante che quanto descritto non può ricondursi alla cessione di terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria ma, alla cessione di un fabbricato.

INTERPELLO N. 319 DEL 8/09/2020 – DETRAZIONE PER RECUPERO E RESTAURO DELLA FACCIATA ESTERNA DEGLI EDIFICI

L'istante che dichiara di essere una società di ricerca volta allo sviluppo di nuovi materiali e sistemi di decorazione e rivestimento per pareti in esterno e facciate, chiede di sapere se, sulla base delle caratteristiche tecniche dei prodotti facenti parte della linea, gli stessi possano beneficiare della detrazione prevista per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici. L'Agenzia delle Entrate afferma che gli interventi che possiedono i requisiti per essere considerati agevolabili, possono fruire della detrazione a prescindere dai materiali utilizzati per realizzarli. Conseguentemente, dato per assodato che il prodotto oggetto della presente istanza possa essere utilizzato in sostituzione dei materiali tradizionali per il recupero ed il decoro delle facciate esterne ed il consolidamento dei supporti murari, gli interventi qualificati operati con tale prodotto, possono fruire delle detrazioni relative bonus facciate.

INTERPELLO N. 321 DEL 8/09/2020 – CREDITO D'IMPOSTA PER BOTTEGHE E NEGOZI APPARTENENTI A DIVERSE CATEGORIE CATASTALI

Tramite il presente interpello, l'istante che conduce con unico canone di locazione dodici unità immobiliari aventi diverse categorie catastali, di cui solo due di categoria C1, chiede se vi sono i presupposti per la spettanza del credito d'imposta di cui all'art. 65, D.L. 17 marzo 2020, n. 18. L'Agenzia delle Entrate chiarisce come la fruizione del credito d'imposta in esame, ferma restando la sussistenza dei requisiti necessari, è consentita esclusivamente in relazione ai due immobili censiti nella categoria catastale C/1: conseguentemente, l'entità del canone agevolabile sarà determinata sulla base della rendita catastale dei due immobili C/1.

INTERPELLO N. 325 DEL 9/09/2020 - DETRAZIONE SPESE PER ACQUISTO CASE ANTISISMICHE

L'istante, che ha sottoscritto in aprile 2018 un preliminare per l'acquisto da società di un immobile facente parte di un complesso residenziale ricadente in una delle zone simiche oggetto di risanamento conservativo, previa demolizione e ricostruzione, con opere di efficientamento energetico e conseguimento di classe energetica "A" nel rispetto dei requisiti di sicurezza sismica previsti, chiede se possa fruire dell'agevolazione con l'aliquota più elevata del 110 %. L'Agenzia delle Entrate specifica che, per effetto di quanto disposto dall'art. 119 del Decreto Rilancio, la detrazione in commento di cui all'art. 16, co. 1-septies del Decreto n. 63/2016, è elevata al 110 % per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 anche se il preliminare è stato stipulato prima del 01 luglio 2020.

L'angolo Informatico

I sistemi operativi

di Daniele Ziantoni

Cos'è il sistema operativo

Il sistema operativo (abbreviato S.O.) è quel software che gestisce tutte le operazioni "basilari" del computer e consente l'interfacciamento tra l'utente e la macchina.

Altro compito fondamentale è l'interfacciamento tra le varie periferiche e i software installati. Infatti agisce come da traduttore tra il processore e lo strumento di controllo o di elaborazione, cosa che altrimenti dovrebbe svolgere la periferica stessa.

Ma perché esiste questo software?



Il processore e i vari apparati eventualmente dedicati (quali scheda video o lettore dvd) svolgono funzioni elementari, mentre i software svolgono operazioni più complesse.

I programmi di grado più elevato (come programmi di videoscrittura, gestionali o di riproduzione video) devono riuscire a comunicare con il processore. Il "linguaggio" usato dai programmi lato utente (quindi più complessi) hanno problemi di interfacciamento con quelli lato processore il quale, ricordiamo, svolge funzioni elementari e utilizza, quindi, un linguaggio più "basilare".

Inoltre sia i processori sia le periferiche utilizzano istruzioni, comandi e quant'altro diversi tra loro, a seconda del produttore che le ha costruite. Ad esempio una CPU (processore) della INTEL utilizza una serie di istruzioni (quindi linguaggio) diverse rispetto a quelle della AMD.

Nel mercato esistono migliaia di prodotti hardware, ciascuno con le proprie caratteristiche, così come i software e ciascuno di essi con le proprie modalità operative.

Scopo quindi del S.O. è quello di creare un ponte, fare da intermediario e offrire la possibilità ai software di avere già dei pacchetti di istruzioni precompilati. Sarà poi compito del S.O. tradurre l'operazione richiesta dall'applicazione in una operazione comprensibile al processore.

Come da immagine si può quindi notare che il S.O. svolge un ruolo fondamentale in quanto consente di offrire un pacchetto predefinito di operazioni che possono essere sfruttati dai programmi di più alto livello.

Le tipologie di S.O.

Fino a pochi anni fa i sistemi operativi erano davvero pochi, si limitavano ai principali sistemi operativi per dispositivi desktop ovverosia sistemi proprietari come Microsoft Windows e Apple con Mac OS, in via residuale come software libero il S.O. Linux.

Va fatta un'ulteriore distinzione nei S.O. e dividerli da quelli installati su pc Desktop "standard" da quelli Server; questi ultimi sono stati creati per supportare le particolari caratteristiche di questi dispositivi hanno delle implementazioni particolari.

Con l'avvento dei dispositivi mobili sono stati introdotti altri sistemi operativi dedicati a questi ultimi. In questo caso troviamo iOS della Apple e Android della Google sviluppato a partire dal kernel, il nucleo (i comandi basi) di Linux.


Perché c'è stata questa introduzione dei S.O. all'interno dei cellulari e tablet? Ciò è dovuto alla possibilità di installare App di terzi all'interno del proprio dispositivo e al tentativo di "unificare" le tipologie di S.O. Se ci si pensa, se tutte le applicazioni fossero prodotte dallo stesso produttore del dispositivo, sarebbe tutto molto più semplice, applicazioni più leggere e veloci in quanto conoscono in modo sicuro il linguaggio usato dal dispositivo.

Sarebbe quindi superfluo creare dei software intermedi; tuttavia ciò si rende necessario quando altri sviluppatori vogliono creare software affinché possano essere utilizzati su quei dispositivi.

Riepilogando si possono quindi distinguere due macrocategorie di S.O.

S.O. mobili e S.O. desktop.

Breve descrizione dei vari S.O.



Windows

Windows è il principale SO al mondo, è stato creato dalla Microsoft ed ha subito una continua evoluzione fin dai suoi albori agli inizi degli anni '90. E' il sistema che ha rivoluzionato il mondo, consentendo una iterazione basata sulle icone e sulle finestre e non sulle linee di comando. (si veda il DOS)

Grazie alla sua programmazione è stato possibile installarlo anche su sistemi non direttamente prodotti con gli stessi specifici hardware previsti da altri sistemi.

In precedenza il sistema operativo era costruito ad-hoc per ogni modello, in quanto al suo interno si differenziavano i diversi componenti e se dovevano essere sostituiti o integrati ciò poteva avvenire solo con prodotti specifici.

Nei primi computer ad esempio quelli della IBM erano sistemi bloccati, sia a livello di hardware sia di software, erano quindi linee di comando scritte ad-hoc per quello specifico modello.

Invece la nuova architettura di questo prodotto (che contiene al suo interno delle funzioni che ha consentito di creare dei collegamenti tra funzioni del programma lato utente e delle elaborazioni del processore) consente di essere installata su qualsiasi dispositivo desktop, in quanto al suo interno ci sono degli strumenti che consentono ai programmi di operare indipendentemente dall'hardware sottostante.

MacOS

E' il sistema operativo della Apple. Viene installato solamente nei suoi dispositivi. Ha delle funzioni molto diverse rispetto a Windows nonostante siano molto simili graficamente e nel loro uso.

In questo caso questo S.O. è possibile installarlo solo su dispositivi Apple in quanto basa il suo funzionamento sull'architettura "bloccata" dei dispositivi di questa casa produttrice.

Dal suo lato c'è una forte affidabilità, facilità di utilizzo e continuo aggiornamento. Altra caratteristica interessante è la modalità di installazione dei programmi.

Mentre su Windows si necessita di installazione, ovvero copiatura dei file all'interno di cartelle specifiche, sui sistemi Apple il file racchiudono tutto ciò che serve al loro funzionamento, sarà quindi sufficiente copiarli all'interno della cartella applicazioni per poterle usare.

Linux

Questo sistema è stato creato agli inizi degli anni '90 come alternativa libera al software windows per consentirne l'installazione sui vari dispositivi desktop.

La cosa molto interessante è che non essendo un software proprietario ciascun utente può apportare modifiche e migliorie per adattarlo al meglio rispetto al proprio sistema.

Si tratta quindi di un software libero e come tale ha delle limitazioni in quanto per i sistemi informativi tipici aziendali vi è bisogno di una certificazione da parte del soggetto produttore, cosa che Linux non può dare.

E' stata tuttavia la base di sviluppo per un S.O. utilizzabile sui dispositivi portatili quali telefoni e tablet.

Andiamo ora ad analizzare questi S.O. in quanto vi sarà sempre più un avvicinamento tra il S.O. utilizzato sui dispositivi mobili e quelli fissi.

IOS

Sistema operativo sviluppato dalla Apple. Basa il suo nucleo (Kernel) sul S.O. per dispositivi desktop quale MacOS. In questo modo si può garantire un'ottima interoperatività tra il dispositivo fisso (portatile o desktop) e quello mobile (Tablet o smartphone).

Hanno molte parti in comune e questo consente un continuo aggiornamento e un forte scambio di informazioni tra i vari dispositivi.

Android

Il sistema Android è basato sul nucleo del sistema Linux, è stato sviluppato dalla Google e si trova installato nella maggior parte dei dispositivi mobili.

Google ha sfruttato le caratteristiche del software libero della Linux ovvero il fatto che trattasi di software non proprietario e "catturando" così le funzioni fondamentali per mettere in comunicazione il software lato utente con le operazioni macchina. Inoltre ha reso disponibile a tutti gli sviluppatori le caratteristiche del proprio software creando così un più facile accesso a nuovi produttori.

Inoltre Android è di proprietà della Google e così facendo gli sviluppatori di altri programmi riescono ad avere un S.O. di base certificato dal suo produttore.

Le prossime scadenze



10 ottobre 2020

MODELLO 730

Il contribuente comunica al sostituto d'imposta di non voler effettuare il 2° unico acconto dell'Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel modello 730-3

LAVORATORI DOMESTICI

Termine di versamento dei contributi previdenziali/assistenziali a cadenza trimestrale relativi ai lavoratori domestici

15 ottobre 2020

SUPERBONUS 110%

Dal 15.10.2020 può essere inviata all'Agenzia delle Entrate la comunicazione dell'opzione relativa al Superbonus 110% (prov. Ag. Entrate 8.8.2020 n. 283847)

16 ottobre 2020

VERSAMENTO RITENUTE

Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi.

REDDITI 2019

I contribuenti titolari di partita IVA che hanno optato di rateizzare le imposte e i contributi dovuti devono versare entro oggi la relativa rata con gli interessi

DIVIDENDI

Termine di versamento mediante modello F24 delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente e deliberati dal 1.7.1998 nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nello stesso periodo.

VERSAMENTO IVA - MENSILE

Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta di debito.

VERSAMENTO IVA - ANNUALE

Termine di versamento della rata dell'IVA relativa all'anno d'imposta 2019 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi.

IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI

Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente

IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE

Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax)

INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI

Versamento dei contributi relativi al mese precedente compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps mediante il Mod. F24.

INPS – CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA

Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata da parte dei committenti sui compensi pagati nel mese precedente

GESTIONE EX-ENPALS

Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante modello F24 dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente

SOSPENSIONI COVID-19

Termine di versamento della 2° rata dei versamenti relativi a ritenute IVA contributi previdenziali e assistenziali, premi Inail, avvisi bonari, somme dovute a seguito di adesioni conciliazioni o mediazioni sospesi a causa dell'emergenza Covid-19
